

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1176

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dei lavori pubblici

(RADICE)

di concerto col Ministro delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro del tesoro

(DINI)

col Ministro della difesa

(PREVITI)

col Ministro dell'ambiente

(MATTEOLI)

e col Ministro per i beni culturali e ambientali

(FISICHELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1994

Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994,
n. 649, recante misure urgenti per il rilancio economico ed
occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	7
Disegno di legge	»	10
Testo del decreto-legge	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto in questione che costituisce la reiterazione del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, è stato diviso in tre capi aventi ciascuno una propria autonomia giuridica.

Il capo I è quello relativo alla disciplina della sanatoria e contiene l'articolo 1, disposizione nella quale è stato ricompreso l'intero articolo 32 inserito nel disegno di legge collegato alla finanziaria 1995 (atto Senato n. 1158), approvato dalla Camera dei deputati.

L'inserimento delle disposizioni approvate dalla Camera nel testo del decreto-legge si è reso necessario, pur lasciando impregiudicata la prevalenza della normativa introdotta nella finanziaria, per consentire il pagamento dell'oblazione e degli oneri concessori nella fase temporale intercorrente tra la scadenza del precedente decreto-legge n. 551 del 1994 (26 novembre 1994) e la data di entrata in vigore della legge finanziaria fissata presumibilmente al 1° gennaio 1995.

È chiaro pertanto che tale inserimento ha il solo scopo di mantenere inalterato il gettito previsto per il 1994 attraverso la vigenza di una normativa, con la conseguenza che gli effetti del decreto reiterato saranno calibrati con la legge di conversione in modo da congiungere l'efficacia del decreto con quella della legge finanziaria 1995.

Per quanto attiene alla ricorrenza presso il Senato, ramo del Parlamento cui viene presentato il disegno di legge di conversione del decreto, della normativa in questione e del disegno di legge collegato alla finanziaria 1995, si osserva che la circostanza non è priva di un precedente in termini verificatosi nel corso della XI legislatura con riferimento ad un decreto-legge ed ad un disegno di legge riguardanti la Corte dei conti. Questi provvedimenti furono esa-

minati congiuntamente dal Senato e gli effetti di questi furono coordinati dalla legge n. 19 del 1994, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453.

* * *

Se si vuole evitare che riprendano in maniera diffusa fenomeni di abusivismo, e venga portato ad ulteriori livelli inaccettabili lo scempio dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale nel Paese, occorre intervenire immediatamente, senza indugio alcuno, ponendo un punto fermo ed invalicabile che impedisca e vanifichi qualsiasi intento speculativo, contribuendo nel contempo ad eliminare le zone d'ombra e la farraginosità del sistema che oggettivamente favoriscono l'insorgere del fenomeno dell'abusivismo.

Scopo del presente decreto-legge è quello di porre finalmente ordine in un settore che, fra norme intrusive, interventi occasionali e stratificazioni di istituti, è stato ridotto in una situazione pressochè totale di paralisi al punto che le pratiche relative al condono edilizio del 1985 sono ancora in corso di trattazione per circa il 90 per cento dei casi.

In tal modo si è ottenuto il risultato di paralizzare gli uffici tecnici locali, incitare nuovo abusivismo edilizio e non conseguire quei risultati economici che il Governo si era prefissato nel 1985.

Appare connotato, quindi, da eccezionali motivi di urgenza e necessità porre un punto fermo all'intera vicenda.

Rilevante è inoltre il gettito immediato per le casse dell'erario che deriva dalla definizione delle violazioni urbanistiche pregresse e per gli enti locali in conseguenza della forfettizzazione e dell'anticipo dei contributi ed oneri di concessione.

Per quanto attiene al gettito teorico per l'erario, una stima prudenziale conduce ad un importo di circa 17.000 miliardi.

Applicando a tale importo la percentuale di scostamento fra previsione e consuntivo riscontrata in occasione dell'applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il gettito reale previsto ammonterebbe a 11.500 miliardi dei quali, netti all'erario, 2.000 nell'anno 1994 e 6.000 nel 1995. Le restanti entrate, come indicate nella relazione tecnica, sono destinate a coprire la minore entrata derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA e i piani di rientro dall'abusivismo di necessità.

Per quanto attiene al gettito per i comuni, applicando gli stessi parametri, si giunge alla quantificazione del gettito teorico pari a lire 17.000 miliardi e ad un gettito reale previsto di 12.000 miliardi.

Anzitutto occorre definire una volta per tutte le migliaia di pratiche di violazione edilizia che sono ancora in sospenso, definendo altresì le violazioni sino al 31 dicembre 1993.

Naturalmente questa regolarizzazione dovrà essere adeguatamente onerosa differenziando però fra le pratiche già pendenti e quelle di nuova regolarizzazione.

La definizione degli abusi edilizi è pertanto modellata su quella prevista dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47; restano conseguentemente escluse da ogni possibilità di sanatoria quelle opere abusive realizzate in contrasto con i vincoli assoluti di inedificabilità, già previsti dall'articolo 33 della citata legge n. 47 del 1985, a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici, eccetera.

Un'ulteriore limitazione, introdotta per evitare che della regolarizzazione ci si possa avvalere a fini speculativi, riguarda l'esclusione dalla sanatoria degli interventi che abbiano comportato ampliamenti superiori al 30 per cento della costruzione originaria o nuove costruzioni superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.

I due criteri operano, come già previsto con il decreto-legge n. 551 del 1994, congiuntamente.

È altresì necessario «costringere» i comuni ad incassare i proventi derivanti dal passato condono.

A tal fine si è previsto, con il presente decreto-legge, un meccanismo di anticipo forfettizzato per la riscossione anticipata, salvo conguaglio, dei contributi di concessione e degli oneri di urbanizzazione.

A tal fine sono distinti gli effetti relativi alle domande di sanatoria avanzate ai sensi della legge n. 47 del 1985 da quelli del nuovo condono.

Per i primi è stata prevista la «sterilizzazione» dei vecchi importi.

Particolare rilevanza assumono inoltre le norme che prevedono la possibilità di nomina di commissari *ad acta* su richiesta del sindaco o del comitato regionale di controllo o su segnalazione del prefetto o di altre autorità, ovvero d'ufficio, al fine di intervenire nei casi di inadempienze, prevenendo altresì la possibilità di utilizzare le strutture tecnico-operative del Ministero della difesa ove si debba procedere alla demolizione di opere abusive.

Dalla considerazione poi delle conseguenze che le demolizioni possono avere nel tessuto sociale, quando esse riguardino situazioni di estremo disagio abitativo, di abbassare le aliquote del condono sia per l'oblazione che per gli oneri concessori.

Naturalmente non è possibile innestare un meccanismo di definizione del passato su norme che hanno dato luogo a tanti problemi spesso sfociati in un contenzioso lungo, defaticante e dispendioso per la Pubblica amministrazione.

A tal riguardo si sono previste le norme di modifica delle vecchie leggi sul condono che presentavano dubbi applicativi tali da paralizzare qualunque tentativo di regolarizzazione e, inoltre, si sono eliminate quelle disposizioni che a giudizio unanime degli operatori del settore conferivano discrezionalità, al limite dell'arbitrio, e che, non ultimo, sono state occasione per fenomeni distorsivi del sistema sfociati in fattispecie penali.

In tale contesto si è cercato di potenziare l'attività repressiva degli abusi edilizi inscrivibili al fine di consentire la effettiva de-

molizione di quanto non ha ragione di essere conservato.

Si è inoltre proceduto a prevedere l'obbligo di integrare la documentazione da allegare agli atti di trasferimento tra vivi, a pena di nullità, con la ricevuta del pagamento dell'anticipo degli oneri di concessione.

Si è provveduto altresì a disciplinare, «a regime», il rilascio della concessione edilizia, argomento questo coesenziale al condono. Si è perseguito lo snellimento del procedimento stesso, prevedendo altresì l'istituto del silenzio-assenso, salvo che per le aree soggette a vincoli paesistici, storico-monumentali, eccetera, che comportano la inedificabilità dei suoli, per le quali si è disciplinato l'istituto del silenzio-rifiuto e ciò sul presupposto che è inutile procedere alla definizione delle violazioni edilizie se contestualmente non si rimuovono i meccanismi che agevolano il verificarsi di nuove violazioni.

Sempre in tale ottica si è disposta l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in materia di piani particolareggiati di attuazione (PPA), strumento questo che, sorto per finalità di programmazione finanziaria, per l'uso distorto che se ne è fatto è divenuto, in effetti, uno strumento vessatorio nei confronti degli operatori, senza peraltro conseguire le finalità programmatiche che sono comunque fatte salve dalla restante normativa vigente e, da ultimo, dalla legge sulle autonomie locali.

Non poteva inoltre non essere affrontato il problema del contenzioso sorto sulla base della complessa e contraddittoria normativa precedente, per cui si è previsto un sistema obbligatorio per l'Amministrazione dei lavori pubblici e, su base volontaristica, per le diverse pubbliche amministrazioni, per risolvere tutte quelle fattispecie di interruzione delle procedure non sanabili in via amministrativa.

Anche questa normativa, come quella precedentemente illustrata, presenta una notevole ricaduta finanziaria in termini di presenza non marginale sul mercato, allo stato non quantificabile, soprattutto delle migliori imprese nazionali del settore.

È stata poi prevista sino al 30 aprile 1995 la riduzione al 4 per cento dell'IVA per lavori concernenti le opere interne e per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

È stato necessario inoltre apportare limitate modifiche al regime transitorio previsto dal decreto legislativo istitutivo dell'Ente nazionale autonomo per le strade (ANAS) come ente pubblico economico.

Anzitutto si è provveduto a chiarire la natura giuridica dell'ente e si è mantenuta la sigla ANAS onde evitare che, per cambiare una vocale, si dovessero affrontare spese dell'ordine di svariati miliardi per cambiare la cartellonistica stradale.

Si sono inoltre dettati criteri contabili per la fase di avvio del bilancio dell'ANAS nonché norme relative all'impegnabilità di crediti dello stesso ANAS.

Il provvedimento si inquadra nell'intera manovra, che costituisce un complesso organico non frazionabile, comprendente anche il disegno di legge di delega riguardante la nuova disciplina del territorio nonché la realizzazione dei procedimenti in materia urbanistica e di assetto dei suoli, approvato dal Consiglio dei ministri il 22 luglio 1994 che consentirà, una volta approvata, insieme al presente decreto ed al nuovo testo, in corso di elaborazione, in materia di appalti, di intervenire in tutti i settori delle opere pubbliche la cui armonica funzionalità è indispensabile per garantire che non si abbiano più a verificare i tanti e deprecati fenomeni distorsivi di un corretto rapporto fra Stato, amministrazioni locali e cittadini, ove il cittadino sia considerato il centro del sistema e non un suddito.

Rispetto al testo del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, il presente decreto contiene le seguenti modifiche o aggiunte:

proroga del termine di presentazione della domanda di sanatoria al 15 gennaio 1995;

introduzione della riduzione dell'oblazione per le sanatorie di estremo disagio abitativo, viene definito l'intervento edificativo riguardante l'immobile adibito ad abitazione principale del possessore o di altro

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

componente del nucleo familiare, la misura dell'oblazione, per questo tipo di abuso, viene ridotta in relazione al reddito ed all'ubicazione dell'immobile;

inserimento di una disposizione chiarificatoria della possibilità per gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e per gli enti di previdenza e di assistenza di dismettere gli immobili anche in carenza della sanatoria edilizia che altrimenti dovrebbe essere accollata a questi stessi enti;

recepimento, nell'ambito della disposizione sulla definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche, del parere reso dalla 8ª Commissione permanente (Lavori

pubblici) del Senato che consente una ulteriore rimodulazione dello strumento delle commissioni in materia di opere pubbliche;

interventi a favore dell'ANAS con la modifica dei bilanci e della contabilità dell'Ente e previsione della impignorabilità delle somme iscritte in bilancio o nella contabilità speciale dell'Ente;

attribuzione all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale della competenza in materia di concessioni autostradali e assunzione della denominazione e della forma di Direzione generale.

RELAZIONE TECNICA

1) *Definizione delle violazioni edilizie* (articolo 1)

Per quanto riguarda le entrate del bilancio dello Stato provenienti dalla definizione delle violazioni edilizie è possibile stimare in circa 300.000 gli alloggi interamente abusivi realizzati dal 1° ottobre 1983 al 16 marzo 1985 e in circa 500.000 quelli realizzati dal 17 marzo 1985 al 31 dicembre 1993.

Considerando una ampiezza media per abitazione pari a 130 mq, si ottengono 39 milioni di mq per il primo gruppo e 65 milioni di mq per il secondo gruppo.

Si può ipotizzare che le opere abusive siano così distribuite in relazione alle classi demografiche dei comuni:

- 50 per cento nei comuni superiori a 100.000 abitanti;
- 50 per cento nei restanti comuni.

La misura dell'oblazione, da moltiplicare per 2 ovvero per 3, risulta pari all'oblazione media (lire 25.000) prevista dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Si è inoltre ritenuto che il 50 per cento delle opere abusive, sia del primo che del secondo gruppo, siano qualificate come opere derivanti da situazioni di estremo disagio abitativo e si è inoltre ipotizzato che il reddito del nucleo familiare di chi ha realizzato tali abusi si collochi mediamente nella fascia intermedia tale da poter godere di una riduzione dell'oblazione pari al 30 per cento.

Sulla base di tali ipotesi, è possibile prevedere un gettito di circa 2.072 miliardi per gli abusi della prima fascia temporale e in circa 5.200 miliardi per gli abusi della seconda fascia, per un totale di circa 7.300 miliardi.

Si sono valutate in 1 milione le abitazioni soggette ad interventi di cui ai numeri da 4 a 7 della tabella allegata alla legge n. 47 del 1985 (800 mila per i casi di cui ai numeri 4, 5 e 6 e 200 mila per i casi di cui al numero 7) per i quali non è stata richiesta la concessione edilizia. Applicando a tali quantità un'oblazione determinata, ai sensi del presente decreto, rispettivamente in 5 milioni e in 2 milioni, è possibile prevedere una somma complessiva di 4.400 miliardi da versare entro il 15 dicembre 1994.

Per quanto riguarda gli abusi non residenziali, questi sono stati stimati in circa 400.000 per una superficie media, relativamente a ciascun abuso, di 300 metri quadrati per un totale di 120 milioni di metri quadrati.

Analogamente al settore residenziale, si è ipotizzato che il 40 per cento di tali abusi sia stato realizzato nel primo periodo e il 60 per cento nel secondo periodo. La misura dell'oblazione è stata valutata in

30.000 lire per metro quadrato per gli abusi del primo periodo e in 60.000 lire per metro quadrato per quelli della seconda fascia.

Secondo tali ipotesi, è possibile prevedere un gettito rispettivamente di 1.440 miliardi e di 4.320 miliardi, per un totale di 5.760 miliardi.

Le stime di gettito previste, per un totale di oltre 17.000 miliardi, devono considerarsi, da un lato, indicative, dall'altro, teoriche, nel senso che sono basate sull'assunzione che tutti gli abusi si assoggettino all'autodenuncia.

Ipotizzando, comunque, che per un terzo degli abusi non venga richiesta la sanatoria - sia perchè alcune opere non sono sanabili, sia per non disponibilità al pagamento dell'oblazione - è possibile stimare in circa 11.500 miliardi il gettito complessivo conseguente all'applicazione del presente decreto-legge.

Per calcolare il gettito relativo al 1994, si è proceduto ipotizzando il pagamento dell'importo fisso, da versare entro il 15 dicembre 1994, pari a 2 milioni di lire per il complesso degli abusi residenziali e non residenziali (1.200.000 opere) per un importo totale di lire 2.400 miliardi a cui dovranno aggiungersi i 4.400 miliardi del pagamento *una tantum*.

Applicando al totale teorico di 6.800 miliardi una maggiore riduzione pari al 50 per cento - per tener conto degli effetti della possibilità di pagamento dell'oblazione in un'unica rata nel corso del 1995 - si ottiene una entrata pari a circa 3.450 miliardi per il 1994 e a lire 8.050 miliardi per il 1995.

Analoghe considerazioni valgono in relazione alla stima dell'ammontare degli oneri concessori che affluiranno ai comuni.

In questo caso, fermi restando gli altri valori, per quanto riguarda il costo unitario al mq è stato utilizzato, per le classi demografiche dei comuni, il valore medio di ogni classe come risulta dalla tabella *B* allegata al decreto-legge.

Sulla base di tali valutazioni, è possibile stimare in circa 10.000 miliardi il gettito teorico proveniente dagli oneri concessori e in circa 7.000 miliardi quello effettivo.

Sommando a tale ultimo valore il gettito proveniente dal pagamento degli oneri concessori relativi alle domande di sanatoria presentate ai sensi della legge n. 47 del 1985, è possibile stimare in circa 12.000 miliardi il gettito complessivo che affluirà alle casse dei comuni.

In questo caso le valutazioni sono state effettuate con riferimento alle sole violazioni edilizie di maggior rilievo.

Per quanto attiene alla riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento, di cui all'articolo 8, comma 3, si osserva che dalle rilevazioni eseguite dal Ministero delle finanze sulle dichiarazioni IVA riferite all'anno 1992, la base imponibile relativa all'intero settore delle manutenzioni ordinaria e straordinaria, comprese quelle eseguite all'interno delle abitazioni, risulta essere di lire 48.132 miliardi (13.725 + 34.407), come illustrato nell'allegato prospetto.

Tenuto conto che, sulla base delle valutazioni elaborate dal Ministero dei lavori pubblici, nell'anno 1994 il settore in parola è interessato da una recessione, rispetto all'anno 1992, valutabile in misura non inferiore al 25 per cento, il dato complessivo suddetto si attesterebbe a 36.000 miliardi circa.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre dalle rilevazioni effettuate dallo stesso Ministero dei lavori pubblici risulta che all'edilizia residenziale, interessata dalla misura agevolativa, è attribuibile una quota del 40 per cento del suddetto imponibile complessivo: $36.000 \times 0,40 = 14.400$ miliardi.

Su tale importo il calo di gettito IVA, per ogni punto percentuale, è di 144 miliardi circa. Pertanto l'agevolazione prevista determina una perdita di gettito, su base annua, di 2.200 miliardi circa. Per il corrente anno 1994 la perdita è valutabile in 550 miliardi circa tenendo conto delle modalità di riscossione e, per l'anno 1995, considerato il limite temporale dell'agevolazione, la perdita è di circa 915 miliardi.

2) *Compensi commissioni* (articolo 6, commi 5 e 13)

Per quanto riguarda poi le commissioni istituite ai sensi dell'articolo 6, l'onere derivante dall'attività delle medesime è previsto in lire 60 milioni (20 milioni \times n. 3 commissioni) per il 1994, considerato il ridotto periodo di funzionamento.

Per quanto riguarda il 1995, l'onere è previsto in lire 120 milioni (40 milioni \times n. 3 commissioni).

Per quanto riguarda l'ANAS si è fatto ricorso a somme assegnate allo stesso Ente con una competenza di lire 40 milioni per il 1994 e lire 120 milioni per il 1995.

Il presente decreto deve intendersi collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 1995-1997.

DISTRIBUZIONE PER ALCUNE ATTIVITÀ IN REGIME NORMALE DELL'AMMONTARE DELL'IMPONIBILE E DELLA RELATIVA IMPOSTA PER L'ANNO D'IMPOSTA 1992

Codice attività	DESCRIZIONE	Manutenzione straordinaria imponible	Manutenzione ordinaria imponible
45.31.0	Installazione di impianti elettrici	2.115.724	9.953.976
45.32.0	Lavori di isolamento	207.976	771.341
45.33.0	Installazione impianti idraulico-sanit.	3.494.179	6.625.573
45.34.0	Altri lavori di installazione	911.861	7.648.297
45.41.0	Intonacatura	761.047	525.754
45.42.0	Posa in opera di infissi in legno o metallo	126.144	505.847
45.43.0	Rivestimento di pavimenti e di muri	778.072	1.131.801
45.44.0	Tinteggiatura e posa in opera di vetrate	555.143	1.407.786
45.45.1	Attività non specializzate di lavori edili .	3.768.695	4.175.411
45.45.2	Altri lavori di completamento di edifici .	1.051.776	1.661.294
	TOTALE ...	13.725.617	34.407.080

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, e 27 settembre 1994, n. 551.

Decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1994 ().*

**Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale
dei lavori pubblici e dell'edilizia privata**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di rilanciare le attività economiche e favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, nonchè per la semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, della difesa, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI EDILIZIE

Articolo 1.

(Definizione agevolata delle violazioni edilizie)

1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993 e che non abbiano comportato

(*) V., inoltre, il successivo avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1994.

ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, ovvero indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra, relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate nel presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, è elevata di un importo pari alla metà, nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.

3. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro la data del 15 gennaio 1995. La documentazione, di cui all'articolo 35, comma terzo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonché del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso articolo 35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 5, degli oneri di concessione di cui al comma 6, nonché la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all'articolo 52, comma secondo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria, salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto può essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è determinata in modo veritiero e interamente corrisposta, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

4. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 15 dicembre 1994, dell'importo fisso indicato nella allegata tabella A e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente entro il 15 gennaio 1995, il 15 marzo 1995, il 15 giugno 1995 ed il 15 settembre 1995. È consentito

il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro il 15 dicembre 1994, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra, ovvero l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 15 dicembre 1994. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate, in adempimento di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, e 27 settembre 1994, n. 551, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo complessivo della oblazione da versare entro il 15 settembre 1995.

5. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 15 dicembre 1994. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio da determinarsi ai sensi dell'articolo 35, quindicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

6. Alla domanda di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella allegata tabella B, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. Qualora l'importo finale degli oneri concessori applicati nel comune di ubicazione dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata nella predetta tabella B la somma da versare, in un'unica soluzione, deve essere pari a detto minore importo.

7. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'articolo 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro il termine del 15 dicembre 1994, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 6, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dalla legislazione regionale e dai conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto dal presente comma, all'intera somma calcolata, in applicazione dei suddetti importi in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento

degli oneri concessori, di cui al comma 6 ed al presente comma, entro il 15 dicembre 1994 comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute.

8. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 6 e 7. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario può accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento, offrendo in garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria.

9. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione e degli oneri concessori è ridotta percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dalla allegata tabella C. Per il pagamento dell'oblazione si applicano le modalità di cui al comma 4.

10. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione e degli oneri di concessione è in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale del possessore dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, e che vi sia convivenza da almeno due anni; è necessario inoltre che le opere abusive risultino di consistenza non superiore a quella indicata al comma 1. La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di più di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto.

11. Il reddito di riferimento di cui al comma 9 è quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo familiare del possessore ovvero, nel caso di più aventi titolo, è quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A tali fini si considera la natura del reddito prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 10, venga trasferito, con atto *inter vivos* a titolo oneroso a terzi, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi del comma 2, maggiorata degli interessi nella misura legale. Il versamento della somma eccedente deve essere effettuato, a pena di nullità dell'atto di trasferimento dell'immobile, entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento.

12. All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi, anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1, le riduzioni di cui all'articolo 34, terzo, quarto e settimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Ai fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui al comma 3 è integrata dal certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della suddetta legge. La ridu-

zione di un terzo dell'oblazione di cui alla lettera c) del settimo comma dell'articolo 34 è aumentata al 50 per cento.

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANATORIA EDILIZIA E DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 2.

*(Disposizioni varie in materia di sanatoria e d'intervento
nelle zone interessate dall'abusivismo)*

1. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'articolo 1. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, è riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

3. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la presente sanatoria in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa, utilizzando il 10 per cento delle medesime per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per cento quale anticipazione dei costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti somme sono vincolate a finanziare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo.

4. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni utilizzano i fondi all'uopo accantonati, in misura non superiore a quella prevista al comma 3, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Nei soli casi in cui non sia possibile utilizzare personale in servizio nelle amministrazioni locali interessate, le stesse possono avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi.

5. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone sismiche, alluvionali o comunque soggette a rilevanti rischi di calamità naturali.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 1 ed al presente articolo non si applicano a costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, e successive modifiche e integrazioni.

7. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 3.

Articolo 3.

(Commissari ad acta)

1. In caso di inadempienze, il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, su richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina un commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.

2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

Articolo 4.

(Norme in materia di pianificazione urbanistica)

1. All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta in fine la seguente lettera:

«c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.».

2. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati,

l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane.».

3. L'approvazione dello strumento urbanistico da parte della regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale, avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c-bis), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione.

4. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, commi 1, lettera c-bis), e 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dal 1° gennaio 1995.

Articolo 5.

(Norme transitorie e sanzionatorie)

1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi del presente decreto, gli atti tra vivi, la cui nullità ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, semprechè non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente articolo è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.

2. Per gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzione di fabbricati costruiti senza concessione edilizia, ad esclusione di quelli per i quali sia stata avanzata domanda di sanatoria entro il 30 giugno 1987, la nullità è estesa al caso di mancata allegazione di copia degli atti attestanti l'adeguamento degli obblighi di cui all'articolo 2.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonchè ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza.

Articolo 6.

(Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche)

1. Il Ministro dei lavori pubblici, di propria iniziativa o su istanza delle imprese interessate, valuta le procedure di affidamento o di esecuzione di opere di propria competenza che per qualunque motivo risultino sospese, anche in via di fatto da almeno quattro mesi, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali.

2. La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza, i riflessi derivanti all'amministrazione appaltante da provvedimenti giurisdizionali che eventualmente hanno determinato la sospensione dei lavori, la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una o più commissioni, presiedute da un magistrato amministrativo, contabile o da un avvocato dello Stato.

4. Delle predette commissioni fa parte almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati.

5. I compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi collegiali sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa è posta a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nella misura di lire 60 milioni per l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per l'esercizio 1995.

6. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti entro novanta giorni.

7. Qualora la valutazione si concluda con esito positivo, la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione.

8. Possono essere oggetto del giudizio di valutazione di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari, la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o che siano state abrogate.

9. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle procedure di affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo.

10. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro competenza, ad

esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi relativi ad affidamenti ed esecuzione di opere pubbliche che, pur rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviate, con provvedimento amministrativo, anche su istanza delle imprese interessate.

11. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3.

12. Le valutazioni ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore straordinario e degli organi che subentrano nei poteri di questo.

13. I compensi spettanti ai componenti degli organi collegiali nominati ai sensi del comma 12 gravano sugli strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire 40 milioni per l'esercizio 1994 e lire 120 milioni per l'esercizio 1995.

CAPO III

NORME IN MATERIA DI CONTROLLO, DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E DI INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Articolo 7.

*(Modifica alle norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia)*

1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo.

2. All'articolo 4, comma terzo, le parole: «quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora non siano notificati i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia.».

3. All'articolo 6, comma primo, dopo le parole: «al direttore dei lavori» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quanti altri siano a qualsiasi titolo coinvolti nell'attività edilizia».

4. All'articolo 7, dopo il comma quinto, è inserito il seguente:

«Salva l'applicazione dell'articolo 10, in caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese del responsabile delle opere abusive.».

5. All'articolo 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento

di una indennità determinata con i criteri e le modalità previste dalle citate leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.».

6. Il primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: «In caso di annullamento della concessione illegittimamente assentita ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, mediante silenzio-assenso, il sindaco dispone la riduzione in pristino ed eventualmente, qualora quest'ultima non sia possibile, applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale sulla base dei correnti valori di mercato.».

7. All'articolo 15, comma primo, dopo le parole: «realizzazione di» sono inserite le seguenti: «varianti non essenziali, nonché di».

8. All'articolo 18, comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fanno eccezione le corti urbane, purchè di pertinenza del fabbricato originario.».

9. All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare.».

10. All'articolo 22, comma primo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i ricorsi giurisdizionali, di cui al secondo comma.».

11. All'articolo 23, dopo il comma secondo è inserito il seguente:

«Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti in conformità ai criteri ed alle specifiche previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1994, n. 133.».

12. All'articolo 26, comma terzo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che nel caso sia stato già ottenuto il prescritto nulla osta.».

13. All'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale.».

14. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, comma primo, il primo e secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla domanda, esso si intende reso in senso favorevole.».

15. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonchè in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione.»

16. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, terzo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 2 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non si applicano nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto.

Articolo 8.

(Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia)

1. L'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è abrogato.

2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorchè scaduti.

3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'articolo 1.

4. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie)*. - 1. La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di cui al comma 3, non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.

2. Alla domanda di concessione edilizia è allegata anche una relazione a firma del progettista che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie.

3. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei successivi quindici giorni, richiede all'interessato le eventuali integrazioni documentali. Non possono essere richieste ulteriori integrazioni documentali. Qualunque provvedimento o richiesta assunti dal comune nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione edilizia devono essere comunicati anche al progettista.

4. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero della integrazione della documentazione, cura l'istruttoria secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e formula una proposta motivata. L'organo competente all'adozione del provvedimento finale provvede entro i successivi trenta giorni.

5. Il titolare della concessione edilizia assentita, ai sensi del comma 1, può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria salvo conguaglio, da determinarsi entro il termine di quindici giorni, sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

6. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 1, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima. Gli adempimenti di spettanza di terzi, da adottarsi allorchè si siano verificate le condizioni di cui al comma 1, restano subordinati all'accertamento presso il comune dell'effettivo decorso del termine previsto per il silenzio-assenso, da effettuarsi dal comune su richiesta del privato o mediante apposita dichiarazione giurata resa dal progettista.

7. Il soggetto competente all'adozione del provvedimento e il responsabile del procedimento rispondono, in caso di dolo o colpa grave, per i danni arrecati per l'illegittimo diniego della concessione di cui al comma 1. La giurisdizione esclusiva in materia è attribuita al giudice amministrativo.

8. I termini previsti dal presente articolo sono aumentati della metà per i comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e raddoppiati per quelli con popolazione superiore a centomila abitanti.».

Articolo 9.

(Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS)

1. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.

2. In attesa dell'approvazione dello statuto dell'ANAS e della costituzione degli organi statutari, l'amministratore straordinario è coadiuvato da quattro esperti, nominati con decreto del Ministro dei lavori

pubblici, ai quali potranno essere attribuite specifiche deleghe. Il compenso degli esperti è fissato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

3. Sino al termine di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, l'ANAS ha facoltà di assumere, attraverso pubblica selezione con procedura abbreviata, fino a venticinque unità con qualifica di dirigente tecnico, fino a quindici unità con qualifica di dirigente amministrativo, fino a venti unità con qualifica di funzionario tecnico e fino a dieci unità con qualifica di funzionario amministrativo. Ai fini della copertura finanziaria delle assunzioni di cui al presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, possono essere apportate variazioni compensative nel bilancio dell'ANAS.

4. L'amministratore straordinario dell'ANAS adotta un bilancio di previsione per l'esercizio 1995, che sarà sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione al momento della sua istituzione nella prima seduta utile successiva alla sua costituzione. Gli importi iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1995, a titolo di trasferimenti a favore dell'Ente nazionale per le strade in relazione all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi speciali, continuano ad essere erogati all'ANAS cui vengono attribuiti altresì i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

5. Le somme a disposizione dell'ANAS, iscritte in capitoli di bilancio o in contabilità speciali e destinate a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non possono essere sottratte alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che le riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo nè sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate all'ANAS.

6. Il pignoramento e i sequestri delle somme dell'ANAS sono eseguiti esclusivamente sul conto corrente infruttifero di tesoreria presso la tesoreria centrale dello Stato.

7. I creditori che richiedano ed ottengano il sequestro o il pignoramento delle somme indicate nel comma 5, gli ufficiali giudiziari procedenti ed i terzi pignorati sono solidalmente responsabili per il riconoscimento dei danni subiti dall'ANAS e dai terzi beneficiari dei pagamenti fermati, qualora abbiano agito senza l'uso della normale diligenza.

8. Rimangono salve le disposizioni del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

9. Le competenze relative alle funzioni amministrative concernenti l'affidamento in concessione per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali e i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, sono attribuite all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che assume la denominazione di «Direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana». A tale Direzione generale, costituita da sessanta unità, ivi

comprese tre unità di livello dirigenziale, è preposto un dirigente generale. La tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è incrementata di un posto nella qualifica di dirigente generale, di due posti nella qualifica di dirigente tecnico e di un posto nella qualifica di dirigente amministrativo. Con successivo regolamento sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della suddetta Direzione generale anche attraverso l'istituzione di sezioni periferiche presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche. Alla copertura dei relativi oneri si provvede con i proventi di cui agli articoli 101, 208 e 228 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. All'articolo 208, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il funzionamento degli uffici della Direzione generale della viabilità e della mobilità urbana ed extraurbana;».

Articolo 10.

(Differimento di termini di entrata in vigore di disposizioni legislative ed abrogazione di norme regolamentari)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1° marzo 1995. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.

Articolo 11.

(Norme edilizie per le comunità terapeutiche)

1. Il comma 4-bis dell'articolo 128 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 633, è sostituito dai seguenti:

«4-bis. La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche di cui al comma 1, nonché ogni altro intervento edificativo delle suddette comunità, necessario per il reinserimento socio-sanitario e socio-lavorativo, sono equiparati, ai soli fini della deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle leggi sulle opere pubbliche. Ai suddetti interventi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Le norme del presente comma si applicano anche alle opere già realizzate, ovvero in corso di realizzazione, per le quali sia già stata presentata una richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

4-ter. L'applicabilità delle norme di cui al comma 4-bis è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo intervento edificativo per attività connesse alle finalità della comunità terapeutica

sia almeno cinquantennale. Durante detto periodo il vincolo è immodificabile anche in deroga alle disposizioni vigenti;

b) che lo statuto della comunità terapeutica che attua l'intervento preveda espressamente la totale assenza di finalità di lucro e l'attività della stessa sia sviluppata con modalità residenziali.

4-quater. Qualora la comunità terapeutica che attui l'intervento edificativo abbia o intenda realizzare immobili per una capacità ricettiva superiore alle duecento unità, questa deve procedere, a pena di decadenza dai benefici previsti dal comma 4-bis, in proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, ivi comprese quelle necessarie per il trattamento delle acque reflue provenienti dai propri insediamenti residenziali.»

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1994.

SCALFARO

BERLUSCONI - RADICE - TREMONTI -
DINI - PREVITI - MATTEOLI - FISI-
CHELLA

VISTO, *il Guardasigilli*: BIONDI

TABELLA A
(articolo 1, comma 4)

IMPORTO FISSO DA VERSARE ENTRO IL 15 DICEMBRE 1994

Tipologia di abuso	Importo dovuto lire
Opere edilizie fino a metri cubi	800.000
Opere edilizie fino a 200 metri cubi	2.000.000
Opere edilizie fino a 400 metri cubi	4.000.000
Opere edilizie fino a 750 metri cubi ed oltre	7.000.000

TABELLA B
(articolo 1, comma 6)

CONTRIBUTI DI CONCESSIONE RIPARTITI
PER POPOLAZIONE DEL COMUNE

Numero abitanti	Nuove costruzioni ampliamenti lire/mq.	Ristrutturazioni modifiche destinazione d'uso lire/mq.
Fino a 3.000	30.000	15.000
Da 3.001 a 20.000	60.000	30.000
Da 20.001 a 100.000	90.000	45.000
Da 100.001 a 300.000	120.000	60.000
Oltre i 300.000	150.000	75.000

TABELLA C

(articolo 1, comma 9)

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'OBLAZIONE E DEGLI ONERI CONCESSORI: NEI CASI DI ABUSIVISMO DETERMINATO DA SITUAZIONI DI ESTREMO DISAGIO ABITATIVO*a) Riduzione dell'oblazione in relazione ai limiti di reddito:*

Per nucleo familiare (redditi diversi da quelli di lavoro dipendente):

Limiti di reddito fino a:	Percentuale di riduzione
1) lire 15.000.000	50%
2) lire 25.000.000	30%
3) lire 30.000.000	25%

b) Riduzione dell'oblazione in relazione ai limiti di reddito:

Per nucleo familiare (redditi da lavoro dipendente):

Limiti di reddito fino a:	Percentuale di riduzione
a) lire 24.000.000	50%
b) lire 40.000.000	30%
c) lire 48.000.000	25%

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) *Correlazione percentuale dell'oblazione e degli oneri concessori in relazione all'ubicazione dell'immobile (da applicare agli importi calcolati sulla base di quanto previsto sub a) e b):*

1) Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti:

Zone	Valori di calcolo
1.1) zona agricola	0,85
1.2) zona edificata periferica	1
1.3) zona edificata compresa fra quella periferica ed il centro storico	1,20
1.4) zona di particolare pregio sorta nella zona edificata o nella zona agricola	1,20
1.5) centro storico	1,30

2) Comuni con popolazine non superiore ai 20.000 abitanti:

Zone	Valori di calcolo
2.1) zona agricola	0,85
2.2) centro edificato	1
2.3) centro storico	1,10

3) Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti:

Valore di calcolo 1 per tutte le zone del territorio comunale.